



# REGIME QUOTE LATTE

**L. 119/03**

## PRINCIPALI ATTIVITA' DEI SOGGETTI PRIMI ACQUIRENTI

### RICONOSCIMENTO DELLA DITTA PRIMO ACQUIRENTE

Ditte non ancora riconosciute che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Acquirenti (Art. 4 comma 1 L. 119/03 e art. 5 DM 31 luglio 2003)

La ditta che intende ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) 1392/01 è tenuta a presentare, **almeno 120 giorni prima** della data in cui intende avviare l'attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale utilizzando l'apposito modello (**Mod.Acq001**);

Il rilascio del riconoscimento è subordinato al rispetto e alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Si precisa che l'acquirente che opera in assenza del prescritto riconoscimento è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.

Le ditte acquirenti riconosciute possono comunicare alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti (**Mod.Acq002**). Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione. Qualora una ditta acquirente sia associata a più di una associazione o organizzazioni di acquirenti dovrà mandare più modelli.

### Revoca del riconoscimento (L. 119/03 art. 4 comma 3)

Le regioni revocano il riconoscimento nel caso vengano meno i requisiti richiesti e negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria: la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente ha effetto a partire dal 45° giorno successivo la notifica dell'atto di revoca (e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione).

In caso di revoca del riconoscimento, l'acquirente (DM 31 luglio 2003 art. 5 comma 3 e 6):

— deve comunicare **entro 15 giorni** ai propri conferenti l'avvenuta revoca del riconoscimento;



- può chiedere un nuovo riconoscimento non prima di 6 mesi dalla data di decorrenza della revoca secondo le modalità di cui al punto precedente.

Entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza la Regione procede alla valutazione e se del caso autorizza il nuovo riconoscimento, aggiornando l'apposito albo (DM 31 luglio 2003 art.5 comma 7).

### Mutamento nella conduzione di una ditta Primo Acquirente (DM 31 luglio 2003 art. 5 comma 8):

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di un'azienda acquirente riconosciuta non è richiesto un nuovo riconoscimento:

- purché la regione possa verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento;
- si possa certificare il subentro anche negli obblighi/oneri in materia di quote latte

Il mutamento va comunicato alla regione che provvede alle verifiche di cui sopra.

## **TENUTA DELLA CONTABILITA'**

### **I registri**

#### Tenuta del “registro mensile dei conferenti” (art. 5 L. 119/03)

**Entro il mese successivo** a quello di riferimento gli acquirenti trasmettono alle regioni che li hanno riconosciuti i dati relativi all'aggiornamento del registro mensile “conferenti” di cui al Reg. (CE) 1392/01 art. 14 paragrafo 2. I dati contenuti nel registro mensile vengono certificati dal Primo Acquirente mediante l'apposizione della firma elettronica.

Il registro mensile conferenti deve contenere almeno le seguenti informazioni (art. 6 comma 1 DM 31 luglio 2003):

- estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
- elementi della comunicazione di QRI (quantitativo di riferimento individuale) inviata dalla regione al produttore;
- QRI e TMGR (tenore materia grassa di riferimento) disponibile;
- Quantitativo e TMGP (tenore materia grassa di periodo) del latte consegnato mensilmente;
- Quantitativo complessivo rettificato;
- Quantitativo in esubero



Il suddetto registro è messo a disposizione degli acquirenti nel SIAN ed è attraverso il SIAN che deve essere fatto l'inoltro alle regioni. L'inoltro è dovuto anche nel caso in cui la ditta Primo Acquirente non abbia ritirato latte dai conferenti.

La stampa in corso di periodo su carta comune del suddetto registro soddisfa l'obbligo di tenuta dello stesso.

L'eventuale rettifica dei dati inviati mensilmente può essere fatta solo nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'invio (a titolo esemplificativo: i dati del mese di settembre devono essere inviati entro la fine del mese di ottobre: la rettifica può essere fatta solo fino al 20 novembre).

Per i dati del mese di marzo l'inoltro va fatto entro il 30 aprile e l'eventuale rettifica entro il 14 maggio.

### Tenuta del "registro mensile altri fornitori" (art. 5 L. 119/03)

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1392/01 gli acquirenti devono tenere un registro mensile "altri fornitori" che contenga almeno le seguenti informazioni (art. 6 comma 2 DM 31 luglio 2003):

- estremi identificativi del fornitore;
- quantitativo di latte sfuso acquistato;
- quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato.

Il registro "altri fornitori" deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla competente amministrazione provinciale (art. 6 comma 4 DM 31 luglio 2003).

I dati del registro fornitori, limitatamente ai soli quantitativi di latte sfuso, devono essere registrati e trasmessi per il tramite del SIAN, con gli stessi termini e con le stesse modalità del registro mensile dei conferenti. La stampa di tali quantitativi, su fogli numerati e vidimati dalla competente amministrazione provinciale, soddisfa l'obbligo di tenuta del registro. Il registro può pertanto risultare costituito da due sezioni (una relativa al latte sfuso e una relativa agli altri prodotti acquistati non da produttori).

### Dichiarazione annuale di consegna (L. 119/03 art. 6 comma 1)

La trasmissione delle dichiarazioni annuali di consegna deve essere effettuata dall'acquirente, per il tramite del SIAN, anteriamente al 15 maggio. Ai sensi dell'art. 9 del DM 31/07/2003, i conteggi di fine periodo sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile (per cui la corretta compilazione e il corretto invio nei termini del registro mensile soddisfa l'obbligo di invio della dichiarazione annuale di consegna).

L'acquirente, entro il 31 maggio successivo, trasmette alla regione competente, una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo. Tale comunicazione viene fatta utilizzando lo specifico modello predisposto da AGEA.



## Documento di trasporto o “Registro del trasportatore” (L. 119/03 art. 10 comma 1)

Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi minimi (DM 31 luglio 2003 art. 12 comma 3):

- dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;
- dati identificativi del trasportatore;
- targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;

Per ogni singola consegna di latte sul suddetto registro devono essere riportati i seguenti elementi:

- ora della consegna;
- dati identificativi del produttore;
- data del trasporto;
- quantitativo di latte ritirato;
- firma del produttore o di un suo delegato;
- firma del conducente del mezzo.

Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente.

Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati; la vidimazione deve essere effettuata da parte della competente amministrazione provinciale con riferimento alla sede legale della ditta acquirente.

Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta; tali sistemi devono comunque garantire l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati.

## Tenore di materia grassa (Art. 13 DM 31 luglio 2003)

L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, per il calcolo del tenore di grassi.

Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un QRI inferiore a Kg. 60.000, l'acquirente effettua almeno 1 prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore, per il calcolo del tenore di grassi.

Le analisi devono essere effettuate nei laboratori degli Istituti Zooprofilattici o in altri laboratori indicati dalla regione o che operano secondo criteri definiti dalla medesima.

L'acquirente ha l'obbligo di conservare le suddette analisi unitamente a tutta la documentazione contabile.



## Conservazione della documentazione (art. 14 comma 1 DM 31 luglio 2003)

Gli acquirenti sono tenuti all'obbligo della conservazione della documentazione contabile e di ogni altro tipo di documentazione che possa consentire il controllo della contabilità per almeno tre anni.

Gli acquirenti sono tenuti ad acquisire e conservare anche la documentazione che comprovi la disponibilità della quota da parte del conferente. Per gli adempimenti di competenza a carico degli acquirenti fanno fede i dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN (Art.1 comma 3 DM 31 luglio 2003)

## **TRATTENUTA DEL PRELIEVO E RELATIVO VERSAMENTO**

### Trattenuta del prelievo (art. 5 L. 119/03)

L'acquirente trattiene il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo.

La trattenuta deve essere fatta con riferimento al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al QRI assegnato ai singoli conferenti.

In assenza della certificazione della quota da parte del produttore, l'acquirente trattiene e versa il prelievo con riferimento a tutto il latte che gli viene consegnato (art. 5 comma 4 L. 119/03).

### Versamento del prelievo (art. 5 L. 119/03)

Entro i 30 giorni successivi la scadenza del termine per l'invio del registro mensile, l'acquirente:

- versa gli importi trattenuti nel conto corrente predisposto da AGEA il cui numero verrà comunicato da AGEA stessa;
- registra nel SIAN gli estremi del versamento con la ripartizione della somma per ciascun conferente;
- invia alla Regione copia delle ricevute di versamento (utilizzando il **Mod.Acq003**);

L'acquirente può sostituire il versamento di cui sopra con la presentazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta (art. 5 comma 6 L. 119/03) per un importo pari al prelievo da versare. Il testo della fideiussione da utilizzare è quello approvato con DM 31 luglio 2003 art. 7 comma 1.

Entro lo stesso termine indicato per il versamento del prelievo, l'acquirente:

- invia ad AGEA in plico la fideiussione e ne registra gli estremi in SIAN;
- invia alla Regione copia della fideiussione.



## Modalità di trattenuta e versamento nel periodo transitorio: 2003/2004 e 2004/2005 (art. 10 comma 27 L. 119/03)

L'acquirente trattiene tutto il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. La trattenuta deve essere fatta con riferimento al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al QRI assegnato ai singoli conferenti.

Con riferimento ai soli primi due periodi di applicazione della L. 119/03 (2003/2004 e 2004/2005), la trattenuta può essere sostituita da una idonea garanzia sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 marzo 2002 (art. 10 comma 29 L. 119/03).

I versamenti mensili (dovuti anche in presenza della idonea garanzia di cui all'art. 10 comma 29 della L. 119/03) vengono invece eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

### **Periodo 2003/2004**

- produttori titolari di quota ubicati in zona montana/svantaggiata: si versa il 5% di quanto trattenuto mensilmente;
- produttori che hanno subito il taglio della quota B (nei limiti del taglio subito): si versa il 5% di quanto trattenuto mensilmente; per la parte eccedente il taglio, si versa il 100%
- per tutti gli altri produttori: si versa il 100% di quanto trattenuto (fatta salva la stipula di fideiussioni di cui all'art. 5 comma 6 della L. 119/03).

Resta ferma la facoltà dell'acquirente di stipulare le fideiussioni di cui all'art. 5 comma 6 L. 119/03, per la parte di prelievo da versare.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti in merito alla registrazione e alla trasmissione della ricevuta di versamento sopra indicati. Il conto corrente di versamento verrà comunicato da AGEA.

### **Periodo 2004/2005**

- produttori titolari di quota ubicati zona montana/svantaggiata: si versa il 10% di quanto trattenuto mensilmente;
- produttori che hanno subito il taglio della quota B (nei limiti del taglio subito): si versa il 10% di quanto trattenuto mensilmente; per la parte eccedente il taglio, si versa il 100%
- per tutti gli altri produttori: si versa il 100% di quanto trattenuto (fatta salva la stipula di fideiussioni di cui all'art. 5 comma 6 della L. 119/03).

Resta ferma la facoltà dell'acquirente di stipulare le fideiussioni di cui all'art. 5 comma 6 L. 119/03, per la parte di prelievo da versare.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti in merito alla registrazione e alla trasmissione della ricevuta di versamento sopra indicati. Il conto corrente di versamento verrà comunicato da AGEA.



## Restituzione del prelievo (L. 119/03 art. 9 comma 5 e 6)

Entro il **31 luglio** di ogni anno AGEA comunica agli acquirenti:

- l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente;
- gli importi da restituire ai produttori conferenti;
- eventuali importi di prelievo dovuti e non versati.

Sempre entro il **31 luglio** di ogni anno AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi versati e non dovuti.

Entro i successivi 15 giorni gli acquirenti:

- pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti;
- provvedono alla riscossione e al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni; attraverso l'invio della eventuale ricevuta di versamento a conguaglio (utilizzando il **Mod.Acq004** previsto per i versamenti mensili);

## **ELENCO DEI TRASPORTATORI**

### Invio dell'elenco dei trasportatori (L. 119/03 art. 5 comma 7)

Gli acquirenti devono comunicare alla regione, **anteriamente** all'inizio di ogni campagna, l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati. Gli acquirenti comunicano le variazioni in corso di campagna **prima** che il trasportatore inizi ad operare.

La comunicazione viene fatta per il tramite del SIAN; bisognerà indicare la targa dell'automezzo e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne.

Con riferimento alla campagna 2003/2004 tale comunicazione deve essere fatta **entro il 31 marzo 2004** (art. 23 comma 4 del DM 31 luglio 2003) contestualmente a quella relativa al periodo 2004/2005.